

CONVENZIONE
PER PRESTAZIONI DI MEDICINA DI LABORATORIO
TRA

L'**Azienda Ospedaliera dei Colli**, di seguito indicata anche come "AO dei Colli", in persona del Direttore Generale, legale rappresentante, **dott. Maurizio di Mauro**, domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Azienda, in Napoli, alla via L. Bianchi s.n.c. - P. IVA 0679820213;

E

L'**Azienda Ospedaliero Universitaria Federico II**, di seguito indicata anche come A.O.U., in persona del Direttore Generale, legale rappresentante, **Avv. Anna Iervolino**, domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Azienda, in Napoli, alla via S. Pansini, 5 - P. IVA 06909360635;

Premesso

- che il Laboratorio di Microbiologia Virologia e il Laboratorio di Biochimica Clinica dell'Azienda Ospedaliera dei Colli, entrambi certificati ISO 9001/2015, effettuano prestazioni di Medicina di Laboratorio ad alta complessità di sicuro interesse per le strutture sanitarie regionali perché di importante impatto per la salute dei pazienti;
- che da alcuni anni e tutt'ora vi è una notevole richiesta di prestazioni di Medicina di Laboratorio da parte delle strutture sanitarie della Regione Campania ed alcune di queste prestazioni vengono eseguite in maniera esclusiva dai laboratori dell'AO dei Colli;
- che le prestazioni di diagnostica sono riferite in maniera particolare ad esami per la diagnosi di malattie infettive e ad esami di Biochimica Clinica (dosaggio antiepilettici, immunosoppressori, esami di autoimmunità e coagulazione speciale);
- che molte delle prestazioni di alta specializzazione richieste da altri ospedali rivestono un carattere di urgenza e quindi vi è la necessità di un importante impegno organizzativo da parte dell'equipe dei laboratori dell'AO dei Colli;

Considerato

- che il numero complessivo delle prestazioni che i predetti laboratori sono chiamati a rendere in via ordinaria e su richiesta delle altre strutture del S.S.R. può creare, in alcuni casi, situazioni di criticità che, al fine di garantire la tutela della salute dei soggetti cui gli esami diagnostici si riferiscono, vanno assolutamente evitate e, comunque, prevenute;

- la conseguente necessità di organizzare e regolamentare puntualmente i servizi di cui innanzi, così da garantire:
 - l'esatto adempimento, in termini di efficacia ed efficienza, delle prestazioni da rendere;
 - il puntuale adempimento delle prestazioni sulla scorta di una programmazione che non può prescindere da una preventiva ricognizione dei fabbisogni prestazionali richiesti in rapporto alle presupposte necessità sia di impiego delle risorse umane che di approvvigionamento del materiale diagnostico occorrente;
 - lo scrupoloso rispetto, attraverso specifico iter procedimentale, delle norme in materia di protezione dei dati personali personali di cui al D.lgs. 30.06.2003, n. 196, come modificato ed integrato con D.lgs. 10.08.2018, n. 101, di recepimento del Regolamento (UE) 2016/679, trattandosi di dati sensibili;

Vista la deliberazione dell'Azienda Ospedaliera dei Colli n. 174 del 29.10.2019, che ha disciplinato la materia de qua;

Tanto premesso e considerato

SI CONVIENE e SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art.1

L'Azienda Ospedaliera dei Colli, aderendo alla richiesta dell'Azienda Ospedaliero Universitaria Federico II, si impegna ad eseguire per conto della stessa le prestazioni di Medicina di Laboratorio indicate nell'elenco allegato 1 della presente convenzione, che reca altresì i relativi corrispettivi unitari.

Le prestazioni, che consistono in indagini basate su tecnologie avanzate e competenze acquisite nel campo delle patologie infettive, saranno eseguite dal Laboratorio di Microbiologia Virologia e dal Laboratorio di Biochimica Clinica dell'AO dei Colli.

Art.2

Le indagini eseguite sono comprese in parte nel Nomenclatore tariffario (o nei LEA) e in parte nel solo elenco delle prestazioni di Laboratorio dell'Azienda dei Colli. Queste ultime rivestono un ruolo clinico certificato da evidenze scientifiche e contribuiscono all'outcome del paziente.

Art.3

Le prestazioni in argomento sono valorizzate secondo il Tariffario Regionale vigente e, per quelle non previste nello stesso, secondo il Tariffario deliberato dall'AO dei Colli. Le tariffe sono indicate, in uno alle prestazioni cui si riferiscono, nel predetto allegato 1.

Art.4

Gli esami saranno effettuati previa richiesta della Direzione Sanitaria dell'Azienda Ospedaliero Universitaria Federico II, con autorizzazione all'esecuzione degli stessi e dichiarazione di impegno a corrispondere, a seguito di emissione di regolare fattura da parte dell'AO dei Colli, i corrispettivi dovuti ai sensi del precedente art. 3.

Art.5

I campioni dovranno essere consegnati, a cura dell'Azienda Ospedaliero Universitaria Federico II, presso il punto di accettazione del Laboratorio dell'Ospedale Cotugno, in caso di esami infettivologici, e presso il punto di accettazione del Laboratorio dell'Ospedale Monaldi, in caso di esami di Biochimica.

Detti campioni dovranno essere posti in contenitori secondari opportunamente alloggiati in contenitore terziario provvisto di data logger per la tracciabilità dei tempi e della temperatura.

Art.6

In sede di programmazione del fabbisogno delle prestazioni da rendere all'Azienda Ospedaliero Universitaria Federico II, si farà riferimento, quale dato storico, al numero e alla tipologia degli esami effettuati per conto della stessa nell'annualità 2018.

Art.7

Le prestazioni di laboratorio richieste verranno eseguite dal personale dell'AO dei Colli al di fuori dell'orario di servizio così da garantire il regolare svolgimento delle consuete attività aziendali e una valida organizzazione del percorso lavorativo.

Art.8

In relazione agli esami di cui alla presente convenzione, l'AO dei Colli si impegna ad adempiere alle procedure burocratiche di schedatura di sua competenza nel rispetto della trattamento dei dati personali di cui al D.lgs. 30.06.2003, n. 196, come modificato ed integrato con D.lgs. 10.08.2018, n. 101, di recepimento del Regolamento (UE) 2016/679.

Art.9

Con la sottoscrizione della presente Convenzione, l'AO dei Colli andrà a svolgere trattamenti di dati personali per conto dell'Azienda Ospedaliero Universitaria Federico II e, pertanto, l'Azienda Ospedaliero Universitaria Federico II provvederà a nominare l'AO dei Colli quale Responsabile esterno del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679, limitatamente allo svolgimento delle attività in argomento e per la durata di esecuzione delle stesse. In conformità con quanto disciplinato dal paragrafo 3 dell'art. 28 del Regolamento, tale nomina ha natura contrattuale e va sottoscritta dalla dall'AO dei Colli per espressa accettazione.

Art.10

La presente convenzione ha validità con decorrenza dalla data di sottoscrizione e fino a tutto il 31.12.2020.

Art.11

Per ogni controversia che dovesse eventualmente insorgere in ordine alla presente convenzione è competente in via esclusiva il Foro di Napoli.

Art. 12

La presente convenzione è redatta in duplice copia e sarà registrata in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 131/1986. Le eventuali spese di registrazione sono a carico della parte richiedente.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Direttore Generale
Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II
Avv. Anna Iervolino

Il Direttore Generale
Azienda Ospedaliera dei Colli
Dott. Maurizio di Mauro